



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 13 gennaio 2021 n.2**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 7 della Legge 9 novembre 2020 n.196;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 29 dicembre 2020;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **RILASCIO NUOVI PERMESSI DI SOGGIORNO E CARTE DI RESIDENZA REALIZZATI CON DOCUMENTI SICURI AVENTI MICROCHIP**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e dal Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5 (norme in materia di rilascio di permessi di soggiorno e carte di residenza), il presente decreto delegato contiene le disposizioni relative alle caratteristiche delle carte di residenza e dei permessi di soggiorno, compresi i permessi per convivenza, parentale o per minori di cui all'articolo 15 della Legge n.118/2010 e successive modifiche.
2. I modelli dei documenti di cui al comma 1 sono allegati al presente decreto delegato.
3. Entro la data dell'1 gennaio 2022 il rilascio o rinnovo dei documenti relativi ai permessi di soggiorno e carte di residenza saranno eseguiti utilizzando i documenti contenenti le caratteristiche e le procedure di cui al presente decreto delegato.
4. Il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri dopo la pre-personalizzazione del documento, eseguita in base dell'articolo 3 del Regolamento 9 giugno 2017 n. 5, procede alla personalizzazione del documento tramite impressione dei dati dell'intestatario del documento sul fronte e sul retro dello stesso, con stampante termografica a colori e laminazione di sicurezza sul lato anteriore, salvando nel microchip i dati previsti secondo le caratteristiche di seguito indicate per ciascuna tipologia di documento.
5. I supporti del permesso di soggiorno e della carta di residenza sono costituiti da una tessera in policarbonato muniti di microprocessore su cui vengono memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto, utilizzando criteri di sicurezza che ne impediscono la lettura o la modifica da parte di soggetti non autorizzati. I supporti presentano elementi tecnici e grafici atti a impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali la laminazione sul lato che riporta la fotografia,

l'ologramma, l'OVI, microstrutture, guilloches, nonché sul retro una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare.

## **Art. 2**

*(Caratteristiche dei permessi di soggiorno e dei permessi di cui all'articolo 15 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche)*

1. Le caratteristiche del nuovo documento di permesso di soggiorno sono quelle riportate visivamente nell'allegato n. 1 al presente decreto delegato e di seguito rappresentate:

A - Facciata frontale del documento:

- sullo sfondo è riportata l'immagine dell'Europa con in evidenza il territorio della Repubblica di San Marino;
- nella parte superiore centrale è riportato il tipo di documento (permesso di soggiorno);
- nella parte superiore destra è riportato il numero del documento;
- nella parte inferiore centrale sinistra è riportata l'immagine del titolare del documento;
- nella parte inferiore centrale è riportato in lingua inglese e francese il tipo di documento;
- al centro sono inseriti i seguenti dati:
  - cognome e nome;
  - data fine validità del documento;
  - luogo e data di rilascio;
  - tipo di permesso;
  - annotazioni;
  - firma del Comandante del Corpo della Gendarmeria;
  - firma del titolare del documento.

B - Facciata posteriore del documento:

- sullo sfondo è riportato il profilo del Monte Titano;
- nella parte superiore a sinistra, più precisamente sotto al patch olografico, è riportato il numero identificativo delle carta sicura;
- nella parte centrale sono inseriti i seguenti dati:
  - data e luogo di nascita;
  - cittadinanza;
  - sesso;
  - annotazioni con riportato il luogo di dimora;
- nella parte inferiore è presente una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare e la tipologia del documento.

C – Microchip:

Al suo interno sono salvati tutti i dati riportati sul fronte e retro del documento con possibilità di accesso a tali dati tramite autenticazione BAC (Basic Access Control). L'immagine dell'effigie e dell'impronta (piana) di due indici delle mani dell'intestatario sono salvati con modalità di sicurezza che consenta l'accesso al dato solo tramite autenticazione EAC (Extended Access Control).

In caso di qualità insoddisfacente dell'impronta digitale e/o di configurazione alterata di uno o di entrambi gli indici a causa di lesioni, si procede all'acquisizione dell'impronta, di qualità soddisfacente, dei due medi, o dei due anulari o, in alternativa, dei due pollici, registrando sulle annotazioni il motivo dell'impossibilità dei rilievi delle impronte degli indici.

### **Art. 3**

#### *(Caratteristiche della carta di residenza)*

1. Le caratteristiche del nuovo documento carta di residenza sono quelle riportate visivamente nell'allegato n. 2 al presente decreto delegato e di seguito rappresentate:

A - Facciata frontale del documento:

- sullo sfondo è riportata l'immagine dell'Europa con in evidenza il territorio della Repubblica di San Marino;
- nella parte superiore centrale è riportato il tipo di documento (carta di residenza);
- nella parte superiore centrale destra è riportato il numero del documento;
- nella parte inferiore centrale sinistra è riportata l'immagine del titolare del documento;
- nella parte inferiore centrale è riportato in lingua inglese e francese il tipo di documento;
- nella parte centrale sono inseriti i seguenti dati:  
cognome e nome;  
data fine validità del documento;  
luogo e data di rilascio;  
annotazioni;  
firma del Comandante del Corpo della Gendarmeria;  
firma del titolare del documento.

B - Facciata posteriore del documento:

- sullo sfondo: profilo del Monte Titano;
- nella parte superiore a sinistra, più precisamente sotto al patch olografico, è riportato il numero identificativo delle carta sicura;
- nella parte centrale sono inseriti i seguenti dati:  
luogo di residenza;  
indirizzo di residenza;  
data e luogo di nascita;  
cittadinanza;  
sesso;
- nella parte inferiore è presente una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare e la tipologia del documento.

C - Microchip:

Al suo interno sono salvati tutti i dati riportati sul fronte e retro del documento con possibilità di accesso a tali dati tramite autenticazione BAC (Basic Access Control). L'immagine dell'effigie e dell'impronta (piana) dei due indici delle mani dell'intestatario sono salvati con modalità di sicurezza che consenta l'accesso al dato solo tramite autenticazione EAC (Extended Access Control).

In caso di qualità insoddisfacente dell'impronta digitale e/o di configurazione alterata di uno o di entrambi gli indici a causa di lesioni, si procede all'acquisizione dell'impronta, di qualità soddisfacente, dei due medi, o dei due anulari o, in alternativa, dei due pollici, registrando sulle annotazioni il motivo dell'impossibilità dei rilievi delle impronte dei due indici.

### **Art. 4**

#### *(Norme transitorie e finali)*

1. I documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato relativi a permessi di soggiorno, permessi e carte di residenza, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.

2. Le carte di residenza rilasciate ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato n.186/2010 cesseranno la loro validità dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 gennaio 2021/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*



